



17580 / 18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

lucci

9c

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente -
Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
Dott. LINA RUBINO - Consigliere -
Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere -

Oggetto

DIFFAMAZIONE -
DANNO NON
PATRIMONIALE -
ACCERTAMENTO

U.d. 29/05/2018 - CC

R.G.N. 25087/2016

Don 17580
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25087-2016 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)
(omissis) , presso lo (omissis)
(omissis) , rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)
(omissis);

mu

- *ricorrente* -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso da se medesimo;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 862/2016 della CORTE D'APPELLO di
L'AQUILA, depositata il 16/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2018 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2003 l'avv. (omissis) convenne dinanzi al Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, (omissis), esponendo che:

-) il convenuto aveva diffuso la falsa notizia che l'attore avesse una relazione extraconiugale con (omissis), moglie di esso convenuto;

-) la notizia aveva avuto ampia eco nella piccola comunità locale; aveva leso l'onore e la reputazione dell'attore, già coniugato; aveva provocato un turbamento della sua vita familiare e professionale.

Concluse pertanto chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. Con sentenza 12.2.2008 il Tribunale di Chieti accolse la domanda.

La Corte d'appello de L'Aquila, con sentenza 16.8.2016 n. 862, rigettò il gravame proposto da (omissis).

mu

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte d'appello accertò in fatto che:

(-) fosse dimostrato, per ammissione dello stesso convenuto, che questi avesse inciso su un nastro una voce maschile ed una femminile, ed avesse poi fatto ascoltare il nastro a varie persone, tra cui il parroco del paese, dando volutamente ad intendere che le voci ivi registrate fossero quelle di (omissis) e della propria moglie;

(-) la notizia di tale supposta relazione ebbe grande scalpore sia nel luogo di residenza dei protagonisti, sia nei paesi limitrofi; venne ripresa dalla stampa locale, e continuò per molto tempo a suscitare i più diversi commenti:

(-) le circostanze appena descritte provocarono un serio turbamento alla vita professionale e familiare dell'attore, coniugato con prole.

3. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da (omissis) (omissis), con ricorso fondato su due motivi.

(omissis) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il motivi di ricorso.

1.1. Col primo motivo (omissis) lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1226, 2056, 2059, 2697 c.c.; nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c..

Col secondo motivo il ricorrente lamenta il vizio di "omessa motivazione" sulla stima del danno, richiamando formalmente l'art. 360 n. 5 c.p.c..

Nella illustrazione dei motivi, svolta unitariamente, il ricorrente in sostanza lamenta che la Corte d'appello avrebbe accordato all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale in assenza di prova; che avrebbe erroneamente ritenuto *in re ipsa* tale danno; che nel nostro ordinamento non sono concepibili danni *in rebus ipsis*; che per pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale non è sufficiente dimostrare l'esistenza della lesione d'un diritto della persona, ma è necessario dimostrare il concreto pregiudizio che ne sia derivato; che in ogni caso la Corte d'appello nella stima del danno avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni economiche del debitore.

[Ovviamente deve ritenersi un mero *lapsus calami* il riferimento, contenuto a p. 8 del ricorso, ai danni patiti da (omissis), moglie del convenuto ed indicata nel ricorso come "la diffamata", posto che questa non è mai stata parte del presente giudizio].

1.2. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, perché strettamente connessi.

Nella parte in cui lamenta il vizio di “omessa motivazione” il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte d’appello, infatti, ha dedicato le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata ad illustrare le ragioni per le quali ha ritenuto sussistente un danno non patrimoniale risarcibile.

1.3. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo è del pari manifestamente infondato, perché si fonda su una lettura distorta dell’effettivo contenuto della sentenza impugnata.

Il ricorrente, infatti, muove dal presupposto che la Corte d’appello abbia stabilito un’equazione secondo cui, dimostrata la lesione del diritto alla reputazione, il danno risarcibile dovrebbe ritenersi per ciò solo sussistente, a prescindere da qualsiasi dimostrazione.

Effettivamente, se la Corte d’appello avesse davvero compiuto una simile affermazione, la sentenza sarebbe erronea in punto di diritto, dal momento che la lesione del diritto è solo il presupposto del danno, ma non legittima alcuna pretesa risarcitoria, se da essa non sia derivata una perdita, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

Ma la sentenza impugnata non contiene affatto una simile statuizione.

La Corte d’appello de L’Aquila, infatti, ha dato conto analiticamente degli elementi di fatto dai quali ha desunto l’esistenza d’un turbamento dell’animo dell’attore, e quindi d’un danno non patrimoniale: ovvero la diffusione avuta dalla notizia, il clamore che suscitò, i cicalecci prolungati tra i compaesani, le voci sulla probabilità d’un imminente divorzio di (omissis) dalla propria consorte.

M

La sentenza, dunque, non ha affatto liquidato il danno non patrimoniale sulla base della sola dimostrazione della lesione del diritto, ma ha al contrario accertato in concreto l'esistenza d'un pregiudizio non patrimoniale. Ovviamente, l'ha fatto con l'unico modo in cui è possibile accertare giudizialmente un moto dell'animo: il ricorso agli indici esterni ed alle presunzioni semplici ex art. 2727 c.c., dal momento che, da sempre, solo in tal modo "*di fuor si legge com'io dentro avvampi*".

1.4. La circostanza che a p. 2, ultimo capoverso, della sentenza impugnata la Corte d'appello si sia lasciata andare ad affermare che "*la diffusione della notizia avente un siffatto oggetto già rappresenta un danno che ben potrebbe considerarsi in re ipsa*", sulla quale molto ha insistito la difesa del ricorrente, è del tutto irrilevante nell'economia della sentenza impugnata, e non costituisce una autonoma *ratio decidendi*.



Tanto si desume dalle regole della sintassi e della grammatica.

Dal punto di vista sintattico, infatti, la Corte d'appello pur dopo aver affermato che la gravità della notizia diffusa "*potrebbe considerarsi un danno in re ipsa*", elenca analiticamente i fatti noti dai quali è risalita al fatto ignorato dell'esistenza del danno: e dunque non ha affatto liquidato un danno presunto, ma un danno accertato in concreto.

Dal punto di vista della grammatica, poi, l'uso del condizionale con valore concessivo ("*il danno ben potrebbe considerarsi in re ipsa*") esprime con evidenza un argomento *a fortiori*, volto a corroborare il testo che segue, e non un'affermazione di diritto.

La Corte d'appello, in definitiva, è come se avesse stabilito: "*avrei anche potuto ritenere il danno in re ipsa, ma non l'ho fatto perché comunque esso era evidente e tangibile*".

2. Le spese.

2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

2.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna (omissis) alla rifusione in favore di (omissis) (omissis) delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 4.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di (omissis) (omissis) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 29 maggio 2018.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

2018 LUG. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

Luisa Passinetti

Il Presidente

(Adelaide Amendola)

Adelaide Amendola